



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DELLA GIUNTA  
N. 9 DEL 16 GENNAIO 2023**

**OGGETTO: Articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate al 31 dicembre 2021.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell'11 gennaio 2023, pervenuto il 12 gennaio 2023, protocollo camerale n. 693, di nomina del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa (rectius Camera di Commercio del Sud Est Sicilia) in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, per assicurare la continuità gestionale, fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTI i diversi provvedimenti legislativi che negli ultimi anni hanno interessato la disciplina sulle partecipazioni societarie degli enti pubblici, al fine di garantire che l'intervento pubblico fosse dettato da ragioni di efficienza, economicità ed efficacia coniugate con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica e, all'interno di un quadro generale delineato dalla normativa europea, di tutelare il mercato e la concorrenza;

VISTO, per ultimo, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, concernente il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, con il quale viene organicamente disciplinata la materia relativa alla costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche, al loro mantenimento ed alla gestione delle partecipazioni societarie, finalizzata alla tutela del mercato e della concorrenza nonché al contenimento della spesa;

VISTO l'art. 3 del citato T. U., il quale prevede a quali tipi di società le amministrazioni pubbliche possono partecipare;

VISTO l'art. 4 del citato T. U., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, mentre è consentita la costituzione di società, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni in società che svolgono, tra l'altro, attività finalizzate alla produzione di un servizio di interesse generale o per l'autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o per lo svolgimento delle loro funzioni, nonché per la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, per la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di un accordo di programma, nonché la partecipazione in società aventi



per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

VISTO l'art. 5 , comma 1, del citato T. U. il quale prevede espressamente che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche in ragione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

VISTO l'art. 24, comma 1, del citato T. U. il quale prevede che le partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del citato Testo Unico in società non riconducibili a quelle previste all'art. 4, o che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20, sono alienate o formare oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO l'art. 20, comma 2, del citato T. U. che prescrive che i piani di razionalizzazione, corredati di apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere adottati nei casi in cui si rileva che vi siano partecipazioni che non rispettano i seguenti parametri : partecipazioni non rientranti nelle categorie di cui al citato art. 4 ; società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti; società che svolgono attività simili ad altre società partecipate; società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro; società (ad esclusione di quelle che gestiscono un servizio di interesse generale) che hanno conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi finanziari precedenti;

VISTO l'art.17 del D. Lgs. 16.06.2017 n. 100, comma 1, che ha integrato l'art. 26 del Testo Unico con il comma 12 quinquies stabilendo che, per il triennio 2017/2019, la soglia di riferimento del fatturato medio da tenere in considerazione per il mantenimento della partecipazione è ribassata a cinquecentomila euro invece di un milione di euro;

VISTO l'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, comma 723, che ha integrato l'art. 24 del Testo Unico con il comma 5 bis disponendo che, al fine di tutelare il patrimonio pubblico, è sospeso fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di dismettere entro un anno le partecipazioni in società purché nel triennio precedente alla ricognizione abbiano prodotto un risultato medio in utile;

VISTO l'art. 20, comma 1, del citato T.U. che, richiamando il contenuto del citato art. 24 comma 1, dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni e provvedono, a secondo dei casi, a mantenere, dismettere o ad adottare piani di riassetto delle partecipazioni;

VISTO l'art. 26 del citato T. U. che dispone deroghe all'applicabilità dei criteri di cui all'art. 20;

VISTO l'art. 2 comma 4 della Legge 580/1993, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219, che dispone che le Camere di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse



economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo n. 175/2016;

VISTO l'art. 7, comma 1, della Legge 580/1993 così come modificato dal D. Lgs. n. 219/2016, che consente ad Unioncamere nazionale di promuovere, realizzare e gestire, direttamente o anche mediante la partecipazione a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche nei limiti del citato Decreto Legislativo n. 175/2016;

VISTA la nota prot. n. 19472 del 14 settembre 2017, con la quale Unioncamere nazionale, in occasione della precedente scadenza per la ricognizione delle partecipazioni camerali, ha inviato delle linee guida in merito all'adempimento specificato;

VISTA il documento elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, condiviso dalla Corte dei Conti, pubblicato il 21.11.2019, concernente gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta camerale n. 12 del 13 novembre 2017, con la quale, a seguito dell'accorpamento delle Camere di Catania, di Ragusa e di Siracusa, avvenuto il 4 settembre con l'insediamento del nuovo Consiglio Camerale, ha approvato un piano di razionalizzazione che teneva conto delle partecipazioni a suo tempo deliberate dai tre enti camerali preesistenti all'accorpamento;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta camerale n. 29 del 19 marzo 2018, con la quale è stato approvato un piano operativo di razionalizzazione che confermava tutte le partecipazioni societarie in essere della Camera al 31 dicembre 2017, come elencate sinteticamente nella parte narrativa del provvedimento;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 96 del 2 dicembre 2019, concernente la ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2018, come elencate sinteticamente nella parte narrativa del provvedimento;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 92 del 21 dicembre 2020 concernente la ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2019, come elencate sinteticamente nella parte narrativa del provvedimento;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 90 del 14 dicembre 2021 concernente la ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2020, come elencate sinteticamente nella parte narrativa del provvedimento;

RILEVATO, pertanto, che occorre, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 20 del Testo Unico, provvedere ad una analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali l'Ente ha partecipazioni alla data del 31 dicembre 2021, decidendo quali mantenere e quali dismettere;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 66 del 29 luglio 2019, al fine di contenere i costi di funzionamento, in occasione della ricognizione delle quote associative annuali dell'ente, la Giunta camerale ha deliberato di dismettere, a far data 1 gennaio 2020, la partecipazione



alla società di sistema Borsa Merci Telematica s. c. p. a., richiesta accolta dall'Assemblea dei soci della citata società tenutasi il 29 aprile 2020 e conseguente predisposizione degli atti per il recupero delle somme discendenti dalla cessione della quota;

PRESO ATTO della cessazione della partecipazione dell'Ente nella società Job Camere s.r.l.;

PRESO ATTO della cessazione della partecipazione dell'Ente nella società consortile Gal Etna s.c.r.l.;

PRESO ATTO della cessazione della partecipazione dell'Ente nella società consortile Distretto Taormina Etna s.c.r.l. ;

PRESO ATTO della cessazione della partecipazione dell'Ente nella società Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione ;

PRESO ATTO che la società denominata Intersac holding s.p.a. in liquidazione, società indirettamente partecipata dalla Camera per tramite Sac, s.p.a. ha cessato la propria attività il 31 dicembre 2019 ed è stata cancellata dal Registro Imprese in data 21 gennaio 2020;

PRESO ATTO della cessazione della partecipazione nel Consorzio per lo Sviluppo di Siracusa in liquidazione a seguito di cancellazione dal Registro Imprese con domanda del 27/12/2021;

PRESO ATTO dell'acquisizione nel 2021 della partecipazione nel Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l.

PRESO ATTO della relazione predisposta dall'Ufficio, allegato 1 della presente delibera, contenente: le disposizioni normative in ordine all'esame periodico delle partecipazioni; l'elenco completo delle partecipazioni, in capo alla Camera di Commercio, corredato dalle proposte formulate in merito al mantenimento o meno delle singole partecipazioni; l'applicazione da parte del Conservatore dell'Ente dell'interpretazione di Unioncamere riguardo l'art. 40. c.2, D.L. n. 76/20, convertito in L. 120/2020, in materia di cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese; la precisazione che il piano di razionalizzazione delle partecipazioni nel 2022 non è stato compiutamente posto in essere visto che, ad inizio anno, l'Ente è stato commissariato e che, a seguito di contenzioso, gli organi amministrativi si sono reinsediati per poi dimettersi a luglio senza essere sostituiti da un commissario con la conseguenza che, dal mese di luglio, l'Ente è stato privo di un rappresentante legale ;

PER QUANTO illustrato nella parte narrativa del presente provvedimento, e per le considerazioni esposte nella relazione dell'Ufficio allegata (allegato 1)

#### **D E L I B E R A**

di far propria la relazione dell'Ufficio identificata **come allegato 1** della presente delibera;

di approvare, in quanto conformi ai parametri dettati dall'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo Unico sulle partecipazioni pubbliche, il mantenimento delle partecipazioni possedute dall'Ente al 31 dicembre 2021 di seguito elencate :

ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE – SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI – SIGLA ISNART S.C.P.A. - CODICE FISCALE 04416711002 ;

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L. - SIGLA DINTEC S.C.R.L. - CODICE FISCALE 04338251004 ;



IC OUTSOURCING S.C.R.L. - CODICE FISCALE 04408300285 ;  
INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI – CODICE FISCALE 02313821007;  
SI.CAMERA S.C.R.L. - SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.- CODICE FISCALE 12620491006 ;  
TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI – CODICE FISCALE 04786421000 ;  
TECNOHOLDING S.P.A. - CODICE FISCALE 05327781000 ;  
UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA – CODICE FISCALE 08624711001 ;  
MAAS S.C.P.A. - MERCATI AGROALIMENTARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI – CODICE FISCALE 03762580821 ;  
SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A. - CODICE FISCALE 03205100872 ;  
S.A.C. SOCIETA' AEROPORTO DI CATANIA S.P.A. - CODICE FISCALE 01253590879

e le sue partecipazioni indirette

S.A.C. SERVICE S.R.L. - CODICE FISCALE 03609000876 ,  
SO.A.CO. S.P.A. - SOCIETA' DELL'AEROPORTO DI COMISO S.P.A. - CODICE FISCALE 01083290880 ;  
CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. - CODICE FISCALE 07552810587 ;  
RETECAMERE – SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE ;  
I.E.E.P. - ISTITUTO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CATANIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ;

di dismettere, in quanto non conformi ai parametri dettati dall'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo Unico sulle partecipazioni pubbliche, le partecipazioni possedute dall'Ente al 31 dicembre 2020 di seguito elencate :

DISTRETTO TURISTICO DEL SUD-EST S.C.R.L. - CODICE FISCALE 01746340890 ;  
SIRACUSA TURISMO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. -CODICE FISCALE 01691720898 ;

di dismettere le seguenti partecipazioni in società rientranti nella deroga prevista dall'art. 26, comma 7, del Decreto Legislativo n.175/2016 in quanto l'attività esercitata è connessa ai patti territoriali

SO.GE.VI. S.R.L. - SOCIETA' DI GESTIONE DELLA VAL D'IPPARI – CODICE FISCALE 01201820881 ;  
TERRE DELLA CONTEA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA – CODICE FISCALE 01178980882 ;  
SO.SV.I. S.R.L. - SOCIETA' SVILUPPO IBLEO S.R.L. - CODICE FISCALE 01158290880 ;



di dismettere le seguenti partecipazioni in società rientranti nella deroga prevista dall'art. 26, comma 6 bis, del Decreto Legislativo n. 175/2016 in quanto l'attività esercitata è tra quelle di cui all'art. 4, comma 6, dello stesso decreto

G.A.L. LEONTINOI SOCIETA' CONSORTILE MISTA A R.L. - CODICE FISCALE 01261420895;  
G.A.L. TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE –  
CODICE FISCALE 04748650878 ;

di mantenere e monitorare le seguenti partecipazioni in società rientranti nella deroga prevista dall'art. 26, comma 6 bis, del Decreto Legislativo n. 175/2016 in quanto l'attività esercitata è tra quelle di cui all'art. 4, comma 6, dello stesso decreto

G.A.L. ELORO SOCIETA' CONSORTILE MISTA A R.L. - CODICE FISCALE 01255520890 ;  
G.A.L. NATIBLEI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE – CODICE FISCALE 01704320892 ;

di mantenere la seguente partecipazione in società rientrante nella deroga prevista dall'art. 26, comma 6 bis, del Decreto Legislativo n. 175/2016 in quanto l'attività rientra tra quelle di cui all'art. 4, comma 6, dello stesso decreto

GAL VAL D'ANAPO AGENZIA DI SVILUPPO DEGLI IBLEI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. -  
CODICE FISCALE 01248050898

di prendere atto che delle summenzionate società la seguente è soggetta a cancellazione dal Registro Imprese con provvedimento del Conservatore

DISTRETTO TURISTICO DEL SUD/EST S.C.R.L. - CODICE FISCALE 01746340890  
cancellazione ai sensi dell'art. 20, comma 9, del Decreto Legislativo n. 175/2016 ;

di prendere atto delle seguenti adesioni dell'Ente in consorzi e associazioni con contributi in conto capitale a suo tempo erogati e regolarmente riportati in bilancio

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE ,  
CONSORZIO CATANIA RICERCHE ;  
CONSORZIO ORTOFLOR ;  
CONSORZIO ASI ;  
ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione primo livello "Enti controllati", sottosezione secondo livello "Società partecipate".

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Rosario Condorelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Antonino Belcuore